

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI POLESILLA, CANARO, FRASSINELLE POLESINE, PONTECCHIO POLESINE, BOSARO E CRESPINO**

## **Art. 1) Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Bosaro e Crespino, nel rispetto della legge n. 689/81, della legge n. 65/1986, della Legge n. 38/2009, delle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 8 febbraio 2005 e 6 agosto 2010

2. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010. Nonché si fa, altresì, rinvio, in quanto applicabili, alle "Linee Guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010" pubblicate nel novembre 2010. Fatta salva ogni modifica, ogni aggiornamento o novità normativa e regolamentare in materia.

## **Art. 2) Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e di mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", i Comuni di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Bosaro e Crespino, rispettivamente nella persona dei Sindaci pro - tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio ai titolari e preposto dai medesimi al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "dato anonimo", il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "blocco", la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per "Polizia Locale associata del Medio Polesine", la forma associata tra i comuni, titolari del trattamento e aderenti alla Convenzione vigente per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale ai sensi e per gli effetti della Legge n. 135/2012, 65/86 e del D.lgs n. 267/2000 (art. 30) e per le finalità di garanzia di una presenza più articolata sul territorio per la prevenzione ed il controllo in materia di circolazione stradale, tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza in genere;
- o) per "Ente delegato", il Comune di Polesella ove ha sede del Comando unico di Polizia Locale sul territorio dei Comuni in convenzione, a cui sono delegate le funzioni di organizzazione e controllo del servizio anche per conto degli stessi.

### **Art. 3) Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, nel territorio di pertinenza dei Comuni titolari del trattamento, gestito dal Comune di Polesella in qualità di Ente delegato, e nello specifico dal servizio di Polizia Locale Associata del Medio Polesine, presidiato dal Comando Unico di Polizia Locale con sede a Polesella, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla loro riservatezza e alla loro identità personale.
2. I dati raccolti mediante i predetti sistemi di videosorveglianza sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal D.lgs n. 196/2003 e s.m.i.
3. Le finalità perseguite in tal modo dai Comuni titolari sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ad essi, in particolare, dal D.lgs n. 267/2000, dal D.P.R n. 616/1977, e dalla Legge n. 65/1986, nonché dagli statuti e regolamenti comunali; altresì secondo le previsioni della Convenzione richiamata in premessa e secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci. In particolare, gli impianti di videosorveglianza sono considerati e disciplinati quali strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche di sicurezza;
4. Gli impianti di videosorveglianza, in specie, sono destinati a finalità di sicurezza urbana, per:
  - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale interessato;
  - b) tutelare gli immobili di proprietà o affidati in gestione alle amministrazioni comunali interessate al servizio in argomento;
  - c) prevenire eventuali atti vandalici e/o danneggiamenti;

d) controllare determinate aree considerate - per configurazione territoriale, per la popolazione residente (anziani, bambini etc.) e per i servizi ivi effettuati (scuole, cimiteri etc.) e per altri specifici motivi - sensibili e quindi particolarmente esposte a pericoli;

e) controllare aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

Altresì ad esse si aggiungono ulteriori finalità giustificate da specifica normativa, ovvero esse si riferiscono alla necessità di:

- verificare le infrazioni amministrative attinenti orari, modalità e svolgimento del deposito dei rifiuti (ex Art. 13 della Legge n. 689/1981).

Gli impianti di videosorveglianza sono, altresì destinati, a:

a) rilevazione delle condizioni di traffico e della viabilità;

b) monitoraggio delle intersezioni per eventuali congestioni e/o problemi relativi alla circolazione.

#### **Art. 4) Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di ripresa video mediante l'utilizzo di apposite telecamere sia con sistema LPR per il riconoscimento automatico delle targhe con OCR, sia telecamere fisse o dome IP Megapixel.

2. Il posizionamento delle telecamere verrà effettuato in relazione alle esigenze che si andranno a rilevare sul territorio dei comuni Associati.

3. Il sistema di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazioni dati che sfrutta *tecnologia IP wireless (via etere) e fibra ottica*, e di telecamere connesse alla sala di controllo o centrale operativa presso il Comando Unico di Polizia Locale, ove risiedono anche gli apparati di storage e il monitor di visione. Il sistema è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche se non quelle collegate direttamente all'impianto *tramite la rete di comunicazione dati facente parte del sistema*.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i mezzi di trasporto e i soggetti che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni comunali coinvolte. Gli impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 5) Obblighi per il titolare del trattamento**

1. I titolari del trattamento sono i Comuni aderenti alla Convenzione descritta in premessa. Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni, richiamate da questo regolamento, in materia di protezione dei dati personali;

2. tra gli altri obblighi sanciti dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in combinato disposto con il provvedimento in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2010, vi è quello relativo alla predisposizione e mantenimento delle misure di sicurezza previste dal Disciplinare tecnico (Allegato B del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), che i titolari devono garantire anche attraverso l'organizzazione delle sue risorse umane e strumentali. In specie le misure di sicurezza sono garantite anche attraverso l'Ente delegato e comunque il Responsabile del Servizio, designato –

con le modalità di cui al successivo articolo 6 - dai titolari quale responsabile del trattamento, che all'uopo, ciascuno secondo le rispettive competenze e i rispettivi poteri, ne gestiscono l'efficienza e l'aggiornamento secondo la normativa vigente. Come meglio descritto nel successivo articolo 7, i titolari del trattamento saranno tenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., a impartire idonee istruzioni al riguardo e a verificare periodicamente la puntuale osservanza delle stesse e del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

3. i titolari, laddove tenuti, anche coadiuvati dall'Ente delegato (Comune di Polesella) e dal Responsabile del servizio/Responsabile del trattamento, adempiono agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i e a tutte le eventuali comunicazioni all'Autorità secondo il richiamato decreto;

4. i titolari, nei casi specificati dal provvedimento del 29 aprile 2010 (art. 3.2.1.), quando vi siano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare, sono tenuti ad attivare il procedimento di verifica preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i. All'atto di stesura del presente regolamento, non ricorrono le ipotesi previste dalla disposizione del provvedimento richiamato e agisce nel rispetto delle misure e degli accorgimenti conosciuti o conoscibili in materia e relativi ai trattamenti e ai titolari nella fattispecie coinvolti. In ogni caso i titolari del trattamento e per essi l'Ente delegato e/o il Responsabile del Servizio/Responsabile del trattamento, in base ai poteri ad esso conferiti, saranno tenuti a valutare in via preventiva i rischi afferenti alla predisposizione di nuove modalità per l'esecuzione del trattamento in questione (ivi compreso l'utilizzo di tecnologie diverse da quelle disciplinate nel presente regolamento), al fine di sottoporle alla necessaria verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali, in ossequio al richiamato disposto di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 196/2003;

5. i titolari, attraverso le risorse di cui dispongono e destinate al trattamento in questione, provvederanno ad evadere tempestivamente le istanze di accesso pervenute ex art. 7 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse prorogabili, nel caso in cui non si rendano necessarie operazioni di particolare complessità per il reperimento del dato, fino a 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. In tale ultimo caso sarà cura del titolare comunicare la proroga all'interessato.

#### **Art. 6) Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Locale e, in specie il Dirigente del Comando Unico di Polizia Locale, già nominato ai fini della Convenzione di cui nelle premesse quale Responsabile del Servizio, domiciliato, in ragione delle funzioni svolte in forma associata, presso il Comune di Polesella ove è costituito l'Ufficio di Comando per l'intera gestione del servizio di Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto dei Sindaci dei Comuni convenzionati, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione dei Comuni convenzionati mediante autorizzazione della Conferenza dei Sindaci;

2. il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, anche sotto il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento;

3. il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dai titolari i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni della normativa richiamata e delle loro istruzioni;

4. i compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. In generale, il responsabile è tenuto a:

- rispettare le istruzioni impartite dai titolari, anche per il tramite dell'Ente all'uopo delegato (nel caso specifico il Comune di Polesella), con questi collaborando per garantire la puntuale osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- provvedere senza indugio a comunicare ai titolari le istanze degli interessati, allorchè ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitino i diritti di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e aventi ad oggetto i dati in questione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto le idonee istruzioni;
- comunicare loro le modalità di trattamento dei dati (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la visione, la registrazione e la conservazione dei dati) anche sotto il profilo della sicurezza logica e fisica degli stessi, e altresì verificare la congruità dei limiti e dell'ambito delle operazioni consentite agli incaricati in base ai profili di autorizzazione loro assegnati; e, quindi, dell'accesso agli stessi;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza logiche e fisiche indicate e predisposte dai titolari del trattamento, anche mediante l'Ente all'uopo delegato (Comune di Polesella);
- vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza fisiche e logiche da parte dei soggetti nominati incaricati;
- provvedere alla conservazione in sicurezza dei dati videoripresi per il tempo necessario al trattamento in questione. Di seguito per completezza si riportano le possibili fattispecie: 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per le finalità di sicurezza urbana, con sovraregistrazione al termine; per i dati raccolti per ulteriori finalità se non rientranti in quelle appena descritte, laddove tecnicamente possibile, la conservazione si prolunga, con sovraregistrazione al termine, per 24 ore successive alla rilevazione. Sono fatte salve, in entrambi i casi, speciali esigenze di proroga dei termini, per esempio, per rispondere a richieste dell'Autorità giudiziaria o nel caso di indagine di polizia giudiziaria, o quando si renda necessario nel caso di accesso ai dati da parte degli interessati. Sono fatti, altresì, salvi i casi per cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali richieda l'obbligo di verifica preliminare;
- evadere tempestivamente, anche per il tramite degli incaricati, le eventuali richieste di informazioni da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dare immediata esecuzione alle indicazioni che potranno da questa pervenire;
- coadiuvare i soggetti incaricati, anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, di eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare immediatamente ai titolare gli eventuali nuovi posizionamenti delle

telecamere, o eventuali criticità rilevate, provvedendo a promuovere le operazioni richieste per ottenere le autorizzazioni e i rimedi necessari;

- sovrintendere, nel caso di accesso alle immagini registrate su richiesta dell'Autorità, anche giudiziaria, o anche in seguito all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e ss. del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. da parte degli interessati, alle operazioni che si rendono necessarie coadiuvando in ciò i titolari, e per essi l'Ente delegato (Comune di Polesella), e nel caso provvedere alle operazioni di trasferimento delle immagini interessate dall'accesso e alla loro conservazione;
- sovrintendere, altresì, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza, allorché comportino accesso alle immagini, compiute dagli addetti autorizzati, anche esterni alla compagine delle risorse delle amministrazioni comunali, in ciò coadiuvando i titolari, o l'Ente delegato (Comune di Polesella) e/o agendo per loro conto;
- coadiuvare i titolari nella verifica dell'attività espletata da parte di chi accede al sistema o controlla i sistemi di ripresa, in osservanza dell'obbligo di adottare misure di sicurezza idonee anche e soprattutto a scongiurare pericoli di intrusione e accessi abusivi (secondo il combinato disposto dell'art. 3.3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e dell'art. 4.4 del Provvedimento recante misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008);
- provvedere alla cancellazione manuale delle immagini, allorché risulti impossibile la soluzione automatica per eventi imprevisti ed imprevedibili;
- curare, anche per il tramite dei suoi incaricati, la distribuzione e la gestione delle informative come approvate dai titolari, anche per il tramite dell'Ente delegato (Comune di Polesella), in particolare di quelle brevi affisse presso le aree di accesso alle zone videosorvegliate, e delle informative complete presso i luoghi deputati, purché agevolmente reperibili e comunque ben visibili ai soggetti che accedono nelle aree videosorvegliate;
- custodire e comunque garantire la corretta custodia delle chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo ove alloca il server di registrazione e di storage.

#### **Art. 7) Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo/centrale operativa**

1. L'accesso alla sala di controllo/centrale operativa è consentito solamente ai Sindaci o ai loro delegati, al personale in servizio nell'Ufficio di comando della Polizia Municipale, autorizzato dal Comandante e agli incaricati autorizzati secondo il successivo articolo 8);
2. l'accesso di persone diverse da quelle indicate nel comma 8.1., deve essere autorizzato, per iscritto, dal Comandante dell'Ufficio;
3. possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa gli incaricati di servizi diversi da quelli in esame ma comunque afferenti a compiti istituzionali demandati a questi dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché, con determinate cautele, le persone addette alla manutenzione, anche tecnico/informatica, degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante dell'Ufficio;
4. gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui



è stato autorizzato l'accesso;

5. l'accesso ai sistemi (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema), è consentito esclusivamente al Comandante nominato responsabile, ai preposti, all'Autorità giudiziaria ed agli organi di polizia giudiziaria.

#### **Art. 8) Incaricati/preposti**

1. il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, scegliendoli nell'ambito degli operatori dell'Ufficio di comando di Polizia Locale;

2. i preposti dovranno essere nominati tra gli ufficiali ed agenti in servizio presso l'Ufficio di comando della Polizia Locale o la centrale operativa;

3. in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono resi edotti in merito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante la presa visione del presente regolamento;

4. nell'ambito degli incaricati verranno indicati quelli cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala di controllo e/o centrale operativa;

5. I soggetti nominati dal responsabile incaricati dovranno, salvo ulteriori e specifiche istruzioni:

- trattare tutti i dati personali, di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni, in modo lecito e secondo correttezza, rispettando le istruzioni ricevute anche con il presente atto;
- trattare i dati personali il cui accesso a loro è consentito in base alle credenziali di autenticazione assegnati e, altresì, in ragione dei profili di autorizzazione che consentono un accesso differenziato in base alle diverse operazioni di trattamento consentite (visione, registrazione, conservazione, trasmissione dei dati conosciuti) e, nel caso, anche in ordine alla titolarità dei dati trattati riferita, nello specifico, ai singoli Comuni convenzionati;
- provvedere senza indugio a comunicare al responsabile designato le istanze degli interessati, allorché ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitino i diritti di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., aventi ad oggetto i dati in questione;
- tenere e conservare in maniera idonea e sicura le univoche e specifiche credenziali di autenticazione assegnate, senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati. Così come impostato dal sistema, le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non potendo contenere elementi personali ad esso riconducibili;
- mantenere la riservatezza e la sicurezza dei luoghi ove è conservato l'hardware collegato all'impianto di videosorveglianza, e inibirne l'accesso ad estranei senza autorizzazione;
- coadiuvare, allorché richiesto, il responsabile nelle operazioni da questi svolte in caso di accesso alle immagini registrate, nei casi previsti e di richiesta/autorizzazione dei Comuni Titolari o dell'autorità giudiziaria, ovvero in caso di accesso ai dati da parte dell'interessato ex art. 7 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. o dell'autorità medesima in ragione di indagini di polizia giudiziaria; oltre che in caso di compimento degli interventi di manutenzione del sistema di videosorveglianza da parte di personale specializzato e autorizzato;

- comunicare al responsabile designato eventuali necessità di potenziamento delle funzionalità dell'impianto o di modifica del posizionamento delle telecamere;
- comunicare immediatamente al responsabile designato eventuali richieste di accesso inoltrate da soggetti terzi. Nel caso di richieste di accesso alle immagini provenienti dall'Autorità Giudiziaria, provvedere a contattare immediatamente il responsabile designato del trattamento, così da valutare il rispetto della normativa applicabile e le esigenze di cooperazione da essa considerate e disciplinate;
- segnalare al responsabile designato eventuali criticità dell'impianto di videosorveglianza cui sono preposti, con particolare riguardo alla sua sicurezza e ai conseguenti rischi per la riservatezza dei dati ripresi;
- evitare di creare banche dati autonome con i dati personali rilevati mediante le telecamere in parola;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
- provvedere alla corretta gestione delle informazioni relative al trattamento in questione per come approvate dai titolari e rese disponibili dal responsabile;
- osservare scrupolosamente, nello svolgimento dell'attività volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa capaci di escludere i luoghi ed accessi privati (o anche luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc). E' fatto divieto agli incaricati di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

#### **Art. 9) Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento e ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità sopra indicate, e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dichiarate, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 10.2;

2. le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. L'impianto adottato permette di escludere riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle caratteristiche dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo posta presso l'ufficio del Comando di Polizia Locale con sede nel Comune di Polesella. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'accesso alle immagini avverrà con pw personale da parte degli addetti autorizzati ciascuno secondo il proprio profilo di autorizzazione. L'impiego del



sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Fermo restando il diverso termine di conservazione dei dati per finalità diverse da quelle precipuamente di sicurezza urbana (per le 24 ore successive alla rilevazione), le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 giorni successivi alla loro rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il server dove sono allocati i dati è situato nei locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Polesella, protetti da sistemi di chiusura. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione oltre i sette giorni per le finalità di sicurezza urbana (e di 24 per le altre eventuali finalità) sarà consentito previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati. E' fatto salvo, nei casi previsti, l'obbligo di richiedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 17 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 3.2.1. del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza, la verifica preliminare all'Autorità per la protezione dei dati personali per la proroga dei termini oltre i limiti consentiti;

3. in ragione delle finalità perseguite, è stata prevista un'alta risoluzione della ripresa; è stato invece adottato un sistema di oscuramento in relazione agli angoli di ripresa non concernenti le aree comunali;

4. si rende noto che il trattamento dei dati personali effettuato per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, può comportare la conoscibilità in via incidentale e residuale di dati sensibili con particolare riferimento a soggetti ripresi portatori di handicap visibile;

5. tali dati non saranno elaborati né trattati fuori dalle finalità di cui al presente Regolamento;

6. Fatto salvo quanto specificato nel precedente punto 10.2, le immagini potranno essere visionate anche per le finalità specificate nelle Linee Guida Anci, ovvero:

- sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
- sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
- sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni;
- sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria;
- sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.

#### **Art. 10) Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento;

2. l'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici;

3. fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente

articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare e/o al Responsabile;

4. la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto del Lavoratori (L.n. 300/70) e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 11) Informazioni al momento della raccolta**

1. I Comuni convenzionati e per essi, all'occorrenza, l'Ente delegato (Comune di Polesella), anche per il tramite del responsabile designato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., sono obbligati ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nella piazze e nelle strade in cui sono posizionate le telecamere;

2. i Comuni convenzionati, e per essi, all'occorrenza l'Ente delegato (Comune di Polesella) nella persona del responsabile del trattamento, si obbligano a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto, l'eventuale adesione al servizio da parte di altri comuni coinvolti nella Convenzione di cui in premessa; l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo. Con un anticipo di 10 giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 12) Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta - ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro fossero di particolare complessità o se ricorra altro giustificato motivo;
- d) alla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e alla comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- e) alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

2. i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

3. nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia;
4. le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse ai titolari o al responsabile designato anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni (salvo proroga nei casi previsti);
5. nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 13) Sicurezza dei dati**

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed in particolare dal Disciplinare tecnico (Allegato B dello stesso decreto), così da ridurre al minimo rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice);
2. sono adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa;
3. il trattamento di dati personali di cui al presente regolamento è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione e a cui sono stati assegnati specifici profili di autorizzazione. Essi, in presenza di competenze differenziate specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurati in modo da assicurare diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, relativamente ai compiti assegnati e, nel caso, alla titolarità dei dati trattati. Dette credenziali rispettano i seguenti principi:
  - a) gli incaricati per effettuare il trattamento delle immagini devono superare apposita procedura di autenticazione;
  - b) al fine di identificare la sicurezza dei dati, si precisa che le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
  - c) con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato;
  - d) la parola chiave prevista per accedere al sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi;
  - e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non sarà assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
  - f) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
  - g) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

4. sono state predisposte idonee misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica tramite sovraregistrazione, delle immagini riprese;
5. nel caso di interventi del personale per la manutenzione dell'impianto, sono state adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, sempre in presenza dei soggetti nominati incaricati o del responsabile;
6. la trasmissione mediante una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless;
7. i dati personali raccolti sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici e ad applicativi opportunamente aggiornati;
8. i titolari e per essi l'Ente delegato (Comune di Polesella) garantiscono, altresì, l'applicazione di ogni altra qualsivoglia misura di sicurezza individuata dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante fino alla data del presente regolamento.

#### **Art. 14) La Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può effettuarsi nei termini di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
2. non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità;
3. in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 15) Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto nelle disposizioni di interesse di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
2. in sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 16) Modifiche**

1. Il presente regolamento dovrà essere aggiornato nei casi di modifiche normative nella materia di interesse. Gli eventuali atti normativi, amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali, o atti regolamentari del Consiglio Comunale e/o le direttive della Conferenza dei Sindaci dovranno essere immediatamente recepiti. Sono fatti salvi i poteri di modifica e di integrazione previsti in capo al Responsabile del Servizio/Responsabile del trattamento e dalla relativa nomina/delega e comunque ratificati dalla Convenzione, da esercitarsi nei limiti e con le modalità ammesse dalla legge e dal decreto di nomina come anche dalla Convenzione e

altresì ratificati dai Comuni ad essa aderenti.

**17) Legge applicabile e rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa applicabile in materia, anche a quella speciale, altrettanto si dica per le eventuali controversie insorgende in relazione all'applicazione, interpretazione e all'adempimento del presente regolamento.

**Art. 18) Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico, anche attraverso i siti ufficiali dei Comuni convenzionati e titolari del trattamento, perché possa prenderne visione in qualsiasi momento;

2. il presente Regolamento in formato integrale viene pubblicato all'interno dell'Albo Pretorio on line e nel sito internet dei Comuni Convenzionati.

BOZZA PER CONSIGLIO